

a Palazzolo dello Stella, Casali Boccon, 22, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 25 luglio 1996

MORETTON

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 luglio 1997

1997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
24 ottobre 1997, n. 0353/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo «Magredi di S. Quirino».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 luglio 1997 e la relazione istruttoria di data 7 luglio 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura dott. Rolando Marini, relative all'individuazione del biotopo naturale «Magredi di S. Quirino», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO del parere vincolante favorevole n. 2 espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 16 luglio 1997;

VISTA la nota prot. n. 2018 di data 18 luglio 1997, a firma dell'Assessore regionale ai parchi, con la quale viene richiesto al Comune di S. Quirino il parere previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

VISTA la nota del Comune di S. Quirino prot. n. 6699 di data 26 agosto 1997, pervenuta entro i termini di legge;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di S. Quirino con deliberazione di Giunta comunale n. 317 del 30 luglio 1997;

ACCERTATO che l'area di Magredi di S. Quirino è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza del sito di habitat naturali prioritari e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista Rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area dei Magredi di S. Quirino contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area dei Magredi di S. Quirino ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2991 del 10 ottobre 1997;

DECRETA

Art. 1

È individuato il biotopo naturale «Magredi di S. Quirino», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nel documento allegato sub. 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 1997

CRUDER

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 dicembre 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 100

INDIVIDUAZIONE DEL BIOTOPO MAGREDI DI S. QUIRINO

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1:10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

Allegato 2

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo Magredi di S. Quirino trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa la esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'attuale sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica dei tracciati o della tipologia della viabilità esistente, compresa la costituzione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Non è ammessa l'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche, all'infuori del sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammesso in alcun caso la riduzione della superficie dei prati naturali esistenti, è pertanto vietato il dissodamento dei terreni saldi o l'alterazione del cotico erboso tramite pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie estranee all'associazione vegetale interessata. È vietata la concimazione dei prati e qualsiasi tipo di trasformazione colturale degli stessi. È consentito lo sfalcio dei prati, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

Art. 4

L'attività agricola

Nelle aree sottoposte a coltivazioni è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso l'impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti.

Art. 5

Accessibilità

L'accesso motorizzato potrà avvenire esclusivamente lungo le strade pubbliche.

Sono altrimenti vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree non boscate.

Art. 10

Attività di pascolo

È consentito il pascolo di soli ovini, in ogni caso con greggi inferiori a dieci capi per ettaro e per periodi inferiori alle dieci giornate annue.

Art. 11

Tutela delle specie erbacee

La raccolta delle specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici o didattici.

Art. 12

Tutela della specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, con l'esclusione del prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, dalle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 13

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 14

Campeggi

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee anche se di limitato impatto sul territorio.

Art. 15

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorso didattici, eventualmente dotati di opportuni punti per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo e alla conservazione della biodiversità.

- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Effettuazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne i ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
21 novembre 1997, n. 0395/Pres.

Legge regionale 18/1995, articolo 3, comma 1°
Criteri per l'individuazione dei Comuni e delle Province legittimati a proporre istanza di contributo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2° e 3°, legge 104/1990, relativa alle servitù militari. Aggiornamento dei dati relativi all'attività e alla presenza militare nell'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104, in forza del quale: «Alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei Comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Il contributo è corrisposto alle singole Regioni su base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Regioni interessate»;

VISTA la legge regionale 13 aprile 1995, n. 18, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 19 aprile 1995, concernente «Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari»;